

c)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 marzo 1974, n. 17 1)

—
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, per l'assistenza agli anziani
1974

1. (Fini dell'assistenza agli anziani)

(1) I servizi di assistenza agli anziani devono in ogni caso essere volti a favorire l'attivazione sia fisica che psicologica dell'anziano, tenendo conto delle particolarità della sua condizione, a consentirgli il più a lungo possibile la permanenza nel suo ambiente familiare e sociale, a prevenire o ridurre la emarginazione.

(2) Ovunque possibile dovranno essere fornite alternative ai servizi chiusi con la predisposizione di più servizi in grado di fornire prestazioni diverse in risposta a bisogni analoghi.

2. (Accesso ai servizi)

(1) I servizi previsti dalla legge, per quanto predisposti in vista di bisogni frequentemente presenti nell'età avanzata, sono destinati alla generalità dei cittadini che possono trarne vantaggio in presenza di analoghe situazioni di bisogno.

(2) L'accesso ai servizi prescinde dalle condizioni economiche o sociali degli utenti, salvo rivalsa totale o parziale delle spese nei casi di accertata abbienza; in ogni caso la gratuità o la rivalsa non devono aver alcun peso nei criteri di precedenza per le ammissioni ai servizi.

3. (Partecipazione)

(1) I singoli statuti o regolamenti dei servizi per anziani prevedono forme di partecipazione degli utenti alla gestione.

(2) Nelle istituzioni residenziali saranno quindi previste, sugli argomenti di interesse diretto degli ospiti, opportune forme di consultazione e informazione (commissioni interne, assemblee periodiche, intervento di rappresentanti senza diritto di voto alle sedute degli organi deliberanti, ecc.)

4. (Interventi economici)

(1) Gli enti gestori dell'assistenza agli anziani devono promuovere in favore dei propri ospiti o assistiti i provvedimenti di assistenza economica di cui all'articolo 8, 2° comma della legge, in quanto sussistano i presupposti legali, nonché ogni altro provvedimento assistenziale o previdenziale cui gli assistiti abbiano eventualmente titolo.

4/bis. 2)

5. (Interventi per l'edilizia abitativa)

(1) La commissione di cui all'articolo 17 invia annualmente al competente assessorato provinciale, ai fini della redazione del programma annuale provinciale per l'edilizia abitativa, proposte e suggerimenti utili alla esecuzione della norma di cui all'articolo 8, 3° comma, della legge.

6. (Forme di assistenza aperta)

(1) L'assistenza aperta, di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 8 della legge, può assumere, nei regolamenti degli enti gestori, una o più delle forme seguenti o altre analoghe:

- 1) servizi di consulenza o mediazione, sia sotto forma di segretariato, sia sotto forma di visite a domicilio, sui problemi di natura generale, familiare, giuridica, dietetica, igienico-sanitaria, abitativa, ricreativa, ecc.;
- 2) servizi di assistenza a carattere sanitario e sociale riguardanti:
 - a) l'aiuto domestico e infermieristico a domicilio;
 - b) il prelievo e la lavatura della biancheria;
 - c) la fornitura di pasti caldi a domicilio o in locali di mensa;
 - d) le prestazioni domiciliari ed ambulatoriali di pedicure, di assistenza per il bagno igienico e medicamentoso, di massaggi e fanghi;
 - e) l'assistenza per la terapia occupazionale e di attivazione per la ginnastica medica;
 - f) i soggiorni di vacanza e ferie;

3) aiuti rivolti a favorire i contatti sociali attraverso: servizi di accompagnamento, la messa a disposizione di apparecchi radiotelevisivi, la fornitura di biglietti gratuiti per i mezzi di trasporto e per pubblici spettacoli, l'organizzazione di incontri sociali con offerte di tipo culturale, di tempo libero e di corsi di preparazione alla vecchiaia. Alcune forme di cui alla frase precedente possono essere attuate anche mediante la gestione di appositi centri diurni;

4) aiuti di carattere personale, quali: l'assistenza nel disbrigo di corrispondenza privata o amministrativa, il prestito di libri e l'eventuale lettura, il collegamento alle linee telefoniche e a catene telefoniche, l'aiuto per la spesa domestica, il prestito di letti speciali d'ospedale, di lifTERS, di sedie a rotelle, ecc.

7. (Soggiorni climatici)

(1) Ferma restando la loro destinazione secondo l'articolo 9, 3° comma della legge, le case di riposo situate in località climatiche possono ospitare, per brevi soggiorni, gruppi di anziani provenienti da altre istituzioni o zone, purché non siano modificate in peggio le condizioni degli ospiti propri e siano garantite ai soggiornanti le prestazioni di cui al comma 4 del suddetto articolo 9.

8. (Concetto di autosufficienza)

(1) Si intendono autosufficienti coloro, che sia pure con ausili tecnici, hanno sufficiente autonomia di movimento e si trovano in condizioni psicofisiche che non richiedano continua assistenza del personale né continue cure medico infermieristiche. 3)

(2) Non incidono sul concetto di autosufficienza infermità che limitino temporaneamente le condizioni e l'autonomia di cui al precedente comma.

8/bis. (Criteri per la valutazione dell'autosufficienza e della non autosufficienza lieve, media o grave)

(1) L'autosufficienza e la non autosufficienza lieve, media o grave degli ospiti delle case di riposo e dei centri di degenza sono accertate da un collegio composto da un'infermiera o un infermiere e da un'assistente geriatrica o un assistente geriatrico operanti nella casa di riposo o nel centro di degenza, in base ai questionari/protocolli 4) assistenziali allegati al presente regolamento.

(2) Sussiste lo stato di:

- a) autosufficienza, qualora il fabbisogno assistenziale mensile non superi le 60 ore;
- b) non autosufficienza lieve, qualora il fabbisogno assistenziale mensile sia compreso tra le 61 e le 120 ore;
- c) non autosufficienza media, qualora il fabbisogno assistenziale mensile sia compreso tra le 121 e le 180 ore;
- d) non autosufficienza grave, qualora il fabbisogno assistenziale mensile sia superiore alle 181 ore. 5)

9. (Caratteristiche tecniche delle case di riposo)

(1) Le caratteristiche tecniche delle case di riposo devono adeguarsi alle esigenze particolari di vita e di movimento delle persone anziane.

In particolare:

1) Stanze

Le singole stanze da letto possono avere uno o due letti, e la superficie minima di esse, non considerando i servizi, è stabilita rispettivamente in mq. 12 e 20. Le misure minime di altezza sono quelle stabilite dai regolamenti locali. Le misure in larghezza devono, come criterio generale, essere tali che consentano una buona abitabilità e illuminazione naturale della stanza. Ogni stanza deve essere dotata di propri servizi igienici comprendenti il lavabo, il WC, il bidet e possibilmente la doccia o la vasca da bagno. Le dimensioni del locale in cui sono ubicati i suddetti apparecchi devono tener conto della maggiore necessità di spazio di cui abbisogna l'anziano e particolarmente l'anziano che fa uso di sedia a rotelle. Sia la stanza che il locale dei servizi igienici devono essere dotati di campanello di chiamata.

2) Vani per il personale

Sono da prevedere un adeguato numero di posti-letto per il personale, in vani che presentino le caratteristiche dimensionali suddette, con relativi servizi.

3) Servizi generali

In ogni piano in cui siano stanze da letto deve essere previsto almeno un locale per il bagno assistito, dotato di vasca di tipo ospedaliero, WC e lavabo. Nelle immediate vicinanze dei locali comunitari deve essere previsto un adeguato numero di servizi igienici.

4) Percorsi

L'ingresso deve essere previsto su uno spazio protetto e bene illuminato. Le scale devono avere le caratteristiche seguenti:

- alzata cm 14-15

- pedata cm 33-35
- larghezza minima cm 150
- lunghezza massima della rampa gradini 10
- pavimentazione: antisdrucchiolevole e non ruvida

Le case di riposo devono essere fornite di ascensori provvisti di porte automatiche o semiautomatiche e che abbiano dimensioni sufficienti per contenere una lettiga.

I corridoi devono avere illuminazione diffusa e sufficiente e una larghezza minima di almeno due metri.

5) Locali comunitari

La sala da pranzo, arredata con tavoli a 4 posti, deve avere una superficie non inferiore a 1,50 m² per commensale. Il complesso - soggiorno, preferibilmente composto di più locali con funzioni diverse, eventualmente separati da pareti mobili, deve avere una superficie non inferiore a 1,50 m² per persona. Possono essere previsti altri locali, per le attività di tempo libero, ginnastica, biblioteca fisioterapia, ecc.

6) Arredamento

I mobili devono essere funzionali e scelti in relazione ai bisogni e alle caratteristiche dell'età anziana. Di norma è data facoltà all'ospite di arredare in tutto o in parte la stanza con propri mobili.

7) Spazi verdi

Annessi alla casa devono esservi spazi verdi attrezzati a soggiorni all'aperto e accessibili da parte degli ospiti.

8) Caratteristiche generali

Le caratteristiche edificiali dovranno evitare in modo assoluto ogni tipo di barriera architettonica e tener conto delle limitazioni fisiche e psicologiche dell'anziano; in particolare dovranno prevedersi idonee forme di isolamento termico e acustico, di ventilazione e illuminazione, nonché particolari accorgimenti tecnici (maniglioni nei servizi igienici, corrimani sui lati dei corridoi e delle scale, larghezza delle porte che consenta il passaggio di una normale sedia a rotelle, di lettighe, ecc.).

Nella programmazione e progettazione dei locali comunitari e dei servizi generali, si dovrà considerare la possibilità e l'opportunità che essi servano anche per forme di assistenza aperta nei confronti della popolazione del territorio rispettivo.

I balconi o verande, possibilmente numerosi, devono avere la superficie minima di 3 m² e la profondità minima di 1,40 m.

9/bis. (Personale)

(1) Il personale delle case di riposo è composto da:

- a) addetti all'amministrazione, alla direzione e ai servizi alberghieri;
- b) operatori per l'assistenza diretta e l'organizzazione del tempo libero;
- c) personale per l'assistenza infermieristica;
- d) personale riabilitativo.

(2) La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera a) avviene secondo i profili professionali stabiliti nell'accordo di comparto per i dipendenti dei comuni, delle comunità comprensoriali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(3) La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera b) avviene secondo i seguenti standard di personale:

- a) un operatore ogni venti posti letto per persone autosufficienti;
- b) un operatore ogni sei posti letto nei casi di non autosufficienza lieve;
- c) un operatore ogni tre posti letto nei casi di non autosufficienza media;
- d) un operatore ogni due posti letto nei casi di non autosufficienza grave.

(4) Il personale di cui al comma 1, lettera b), deve essere in possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali:

- a) assistente geriatrico e familiare;
- b) assistente per soggetti portatori di handicap;
- c) educatore/trice per soggetti portatori di handicap;
- d) educatore/trice;
- e) tecnico di servizi sociali;
- f) operatore/trice di tempo libero;
- g) ausiliario socio-assistenziale/operatore socio-sanitario;
- h) operatore/trice socio-assistenziale.

(4/bis) Per l'accesso ai profili professionali sono inoltre ammessi i titoli riconosciuti dalla Giunta provinciale come equivalenti in base all'articolo 9 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche.

(5) Le unità di personale necessario di cui al comma 3, sono calcolate come equivalenti a tempo pieno.

(6) In caso di comprovato, grave fabbisogno di assistenza, il rapporto assistente-assistito di cui al comma 3, lettera d), può essere portato fino ad un rapporto massimo di uno a uno. La relativa autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta provinciale previa richiesta motivata. In caso di persistenza del fabbisogno specifico, la domanda è da rinnovarsi ogni due anni.

(7) Spetta alla direzione della casa di riposo l'attribuzione dei singoli profili professionali di cui al comma 4 alle unità di personale necessario di cui al comma 3.

(8) Almeno un terzo delle unità di personale necessario di cui al comma 3 deve essere in possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali:

- a) assistente geriatrico e familiare;
- b) assistente per soggetti portatori di handicap;
- c) educatore/trice per soggetti portatori di handicap;
- d) educatore/trice;
- e) tecnico di servizi sociali;
- f) operatore/trice socio-assistenziale.

(8/bis) Per l'accesso ai profili professionali sono inoltre ammessi i titoli riconosciuti dalla Giunta provinciale come equivalenti in base all'articolo 9 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche.

(9) La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera c) segue i seguenti standard di personale:

- a) un operatore ogni venti posti letto per persone autosufficienti e nei casi di non autosufficienza lieve;
- b) un operatore ogni dieci posti letto nei casi di non autosufficienza media e grave.

(10) In caso di comprovato, grave fabbisogno di assistenza infermieristica, il rapporto infermiere-assistito di cui al comma 9, lettera b) può essere portato fino ad un rapporto minimo di uno a cinque, senza ridurre il personale dell'assistenza diretta. La relativa autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta provinciale previa richiesta motivata. Nel caso di persistenza del fabbisogno specifico, la domanda è da rinnovarsi ogni due anni. Fino ad un terzo del personale infermieristico di cui al comma 9, lettera a) e b), può essere sostituito da personale assistenziale qualificato in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 72, qualora sia dimostrato con documentazione idonea che l'occupazione dei posti con personale infermieristico non è possibile. I costi per tale personale sono a carico dell'Azienda Speciale Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.

(11) La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera d) segue i seguenti standard di personale:

- a) un operatore addetto alla riabilitazione quale fisioterapista o massaggiatore ogni 50 posti letto per persone autosufficienti e in condizioni di non autosufficienza lieve e uno ogni 25 posti letto per persone in condizioni di non autosufficienza media e grave;
- b) un ergoterapista o logopedista, ovvero entrambi, in misura adeguata alle esigenze degli ospiti, con possibilità di utilizzo dell'operatore presso più di una struttura.

(12) Gli standard di personale di cui ai commi 3 e 9 hanno valore indicativo; è ammessa una tolleranza nella misura del 15 per cento in eccesso o in difetto. Case di riposo con 25 o meno assistiti che con gli standard di personale per l'assistenza diretta comprovatamente non sono in grado di coprire il necessario servizio notturno e di fine settimana, possono derogare agli standard di cui al comma 3 fino al 30 per cento e case con meno di 20 assistiti fino al 40 per cento. 6)

(13) La concessione dell'aumento di unità di personale di cui al comma 6 comprende la maggiorazione del 15% per le persone in stato di non autosufficienza grave.

(14) Nelle case di riposo un responsabile tecnico di cura risponde per un'assistenza adeguata al fabbisogno degli ospiti; questo deve essere in possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali:

- a) assistente geriatrico e familiare,
- b) assistente per soggetti portatori di handicap;
- c) educatore/trice;
- d) infermiere/a professionale;
- e) operatore/trice sociale-assistenziale.

(14/bis) Per l'accesso ai profili professionali sono inoltre ammessi i titoli riconosciuti dalla Giunta provinciale come equivalenti in base all'articolo 9 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche. La direzione della singola casa di riposo decide in merito all'attribuzione del profilo professionale e alla durata dell'incarico del responsabile tecnico di cura, tenuto conto del tipo di cura prevalente.

(15) L'assistenza medica è garantita in misura adeguata alle esigenze degli ospiti dalle aziende sanitarie territorialmente competenti.

(16)6)

(17) Per le case di riposo il presente decreto ha efficacia a partire dal 1 gennaio 2002.

(18) Gli enti gestori delle case di riposo adeguano la pianta organica alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2002.

(19) Qualora, per effetto della nuova classificazione degli ospiti prevista per l'anno 2002 e della possibile, conseguente redistribuzione degli stessi tra le diverse categorie assistenziali, la casa di riposo riscontri un esubero di personale, questo non deve essere ridimensionato immediatamente alla data del 1 gennaio 2002. Entro la data del 31 dicembre 2002 deve essere tuttavia assicurato, con adeguati provvedimenti da parte dell'amministrazione del personale, il rispetto dei nuovi standard. 6)

9/ter. (Personale socio assistenziale e sanitario)

(1) L'assistenza sociale, la cura della persona, l'assistenza alberghiera e l'animazione sono garantite da personale dipendente dalla casa di riposo.

(2) L'assistenza medica è garantita da medici propri della casa di riposo o da uno o più medici di base del distretto sede della casa di riposo o da medici ospedalieri.

(3) L'assistenza infermieristica e riabilitativa è garantita da personale della casa di riposo ed in caso di impossibilità di reperimento di detto personale da parte della casa di riposo lo stesso viene messo a disposizione dall'unità sanitaria locale.

(4) L'unità sanitaria locale garantisce un'adeguata assistenza dietologica.

(5) Per l'assistenza sanitaria a tutti gli ospiti delle case di riposo l'unità sanitaria locale mette a disposizione il materiale sanitario necessario rispettivamente i presidi sanitari. Per le persone non autosufficienti fornisce pure i medicinali. 7)

10. (Direttore)

(1) La casa di riposo deve avere un proprio direttore tecnico-assistenziale, che risponde del funzionamento dell'istituzione.

(2) Egli controlla l'attività dei servizi interni, sovrintende all'accettazione dei nuovi ospiti, organizza l'attività del personale, cura la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza ed attivazione che l'istituto persegue, incoraggia l'aggiornamento culturale del personale e degli ospiti, raccoglie i dati statistici, redige per l'amministrazione il rapporto annuale, propone all'amministrazione la scelta e l'acquisto delle attrezzature e degli arredi tecnicoassistenziali, partecipa con diritto di voto consultivo alle sedute dell'organo amministrativo.

(3) La direzione può essere affidata per incarico a personale religioso attraverso speciali convenzioni, in analogia a quanto previsto dall'articolo 41, ultimo comma del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.

11. (Personale di assistenza immediata)

(1) Il personale di assistenza immediata comprende gli addetti alla cura e all'assistenza diretta degli ospiti, con esclusione, pertanto, del custode, del cappellano, degli addetti in modo esclusivo alla cucina, alla lavanderia e agli altri servizi in generale.

(2) Il personale di assistenza immediata aiuta l'ospite in tutto quanto gli occorre nelle esigenze quotidiane, avendo riguardo alle sue peculiarità fisiche e psicologiche e osservando, in ogni caso, i principi dell'attivazione; esplica il servizio di pulizia delle camere e dei piani e il servizio di refettorio; coadiuva, nei limiti di tempo disponibili, l'azione del personale di cui al 3\ comma dall'articolo 12 della legge.

(3) È applicabile, per il personale di assistenza immediata, la facoltà di stipulare convenzioni speciali con ordini religiosi, in analogia a quanto disposto dall'articolo 41, ultimo comma, del D.P.R. 27 marzo 1969, n., 128.

12. (Operatore di tempo libero)

(1) L'operatore di cui all'articolo 12, 3\ comma della legge, si occupa dell'organizzazione del tempo libero attraverso opportune iniziative atte a stimolare e sollecitare gli interessi e l'attività degli ospiti dei gruppi.

(2) Egli inoltre agevola i rapporti degli ospiti con l'istituto, la famiglia e l'ambiente esterno; si adopera nell'aiutare gli ospiti a superare le difficoltà quotidiane di natura personale o di rapporto con la comunità.

13. (Dichiarazione di idoneità)

(1) Per ottenere la dichiarazione di idoneità di cui all'articolo 15 della legge le istituzioni pubbliche a carattere residenziale devono presentare domanda all'assessorato provinciale competente per l'assistenza agli anziani, unendo

copia dell'atto di costituzione, copia dello statuto, gli schemi dei regolamenti tecnico-assistenziale e organico, una planimetria dei locali e il prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività.

(2) La commissione di cui all'articolo 17 della legge esprime alla Giunta provinciale un parere sulla idoneità, previo sopralluogo a sensi dell'articolo 19, 1\ comma, della legge.

14. (Regolamento tecnico-assistenziale)

(1) Gli enti che gestiscono i servizi di assistenza per anziani devono avere un proprio regolamento tecnico-assistenziale.

15. (Parere sui progetti)

(1) I progetti degli edifici pubblici destinati all'esercizio dell'assistenza agli anziani devono essere sottoposti al parere tecnico-assistenziale della commissione di cui all'articolo 17 della legge prima di essere sottoposti all'esame del Comitato Provinciale.

16. (Visite periodiche)

(1) Le visite periodiche alle istituzioni e ai servizi di assistenza a sensi dell'articolo 19 della legge devono essere effettuate con periodicità almeno biennale; deve essere presentata una relazione particolarmente motivata nel caso in cui venga proposta la revoca della dichiarazione di idoneità.

17. (Determinazione della retta)

(1) La deliberazione dell'ente pubblico gestore di servizi per anziani, con la quale viene stabilita una nuova retta e l'allegato calcolo per la determinazione di essa, deve essere trasmessa, per conoscenza, alla segretaria della commissione provinciale per l'assistenza agli anziani contemporaneamente all'invio di essa, per i provvedimenti di competenza, alla ripartizione provinciale degli enti locali.

18. (Interventi in relazione agli immobili)

(1) Le spese per la manutenzione ed il riattamento degli immobili destinati all'assistenza agli anziani non sono ammissibili al contributo provinciale quando si riferiscono ad edifici i quali, anche dopo la esecuzione dei programmati lavori di manutenzione e riattamento, non potrebbero comunque raggiungere l'idoneità di cui all'articolo 15 della legge; resta salvo il caso in cui i lavori programmati facciano parte di un progetto più ampio di interventi successivi.

(2) Sono escluse le spese per interventi di ristrutturazione generale e ampliamenti edificiali che comportino una modificazione delle dimensioni perimetrali, sovraelevazioni ed altri lavori che non si limitano ad un adeguamento e rinnovamento degli immobili ai fini di una loro maggiore funzionalità.

19. (Documentazione generale)

(1) Ai fini della documentazione generale di cui all'articolo 31 della legge, la copia dello statuto o atto costitutivo dell'ente richiedente non è da allegare alla domanda qualora questa sia stata presentata anche in esercizi finanziari precedenti.

20. (Aggiornamenti del personale)

(1) Ai fini di cui all'articolo 34 della legge, gli enti o le istituzioni interessate dovranno presentare preventivamente domanda all'assessorato provinciale competente per l'assistenza agli anziani, corredata dalla copia della deliberazione relativa all'iniziativa, del piano finanziario e dal programma dettagliato della stessa (comprendente l'indicazione dei temi o materie, dei tempi o orari, del numero presumibile dei partecipanti, dei relatori o docenti).

21. (Norma transitoria)

(1) Il regolamento tecnico-assistenziale di cui al precedente articolo 14 deve essere predisposto, da parte degli enti che ne siano sprovvisti, entro due anni dell'entrata in vigore del presente regolamento.

22. (Sovvenzione per l'assistenza agli anziani cronici)

(1) La Giunta provinciale eroga annualmente sovvenzioni alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle istituzioni amministrate dagli ECA, ai Comuni, ai Consorzi fra detti Enti, e alle istituzioni o associazioni private, senza fine di lucro, a sostegno dei maggiori costi derivanti dall'assistenza agli anziani che siano divenuti cronici all'interno delle case di riposo, da essi gestite.

(2) Le relative domande devono essere presentate al competente ufficio provinciale per l'assistenza agli anziani, entro

il mese di febbraio di ciascun anno, corredate dai seguenti documenti:

a) relazione dettagliata da cui risulti:

- 1) il numero complessivo dei posti letto esistenti ed occupati su ciascun piano della casa al 31 gennaio dell'anno in corso;
- 2) il numero complessivo del personale in servizio alla data del 31 gennaio dell'anno in corso con specificazione delle mansioni relative;

b) copia autenticata della deliberazione con cui viene approvata la relazione di cui alla precedente lettera a), se enti pubblici.

(3) Sono ammesse ai benefici previsti dalla lettera f) dell'articolo 23 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modificazioni anche le case di riposo che gestiscono un proprio centro di degenza, esclusivamente per la parte concernente i posti letto destinati a casa di riposo. 8)

23. (Requisiti e limiti per le sovvenzioni)

(1) La concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo precedente è subordinata all'accertamento, da parte del competente ufficio provinciale, della presenza nelle case di riposo dei presupposti minimi tecnico-assistenziali per assicurare un'adeguata assistenza agli ospiti: in particolare si tiene conto:

- a) del numero dei posti letto riconosciuti ammissibili ai sensi degli articoli 10 e 38 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modificazioni; nell'ipotesi in cui il numero dei posti letto occupati sia inferiore a quello dei posti letto ammessi, del numero dei posti letto occupati alla data del 30 giugno di ogni anno;
- b) del rispetto dei requisiti minimi relativi alla presenza di personale di assistenza diretta, in misura pari almeno a quella indicata all'articolo 12 della precitata legge provinciale.

(2) Le sovvenzioni sono concesse con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della Commissione provinciale di cui all'articolo 17 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77. La liquidazione delle medesime è disposta dal direttore dell'ufficio provinciale competente, una volta esecutiva la predetta deliberazione.

(3) L'importo della sovvenzione concessa viene considerato dagli enti beneficiari tra le detrazioni da applicare nella determinazione della retta calcolata ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e lo stesso va evidenziato sull'apposito modulo previsto dalla legge.

(4) La quota forfettaria giornaliera per ogni posto letto è determinata annualmente dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 17 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77. La quota può essere differenziata a seconda della presenza di personale assistenziale nelle rispettive case di riposo. I relativi standards sono fissati con deliberazione della Giunta provinciale. 9)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

¹⁾ Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1974, n. 18.

²⁾ L'art. 4/bis è stato inserito dal D.P.G.P. 17 luglio 1989, n. 16, e successivamente abrogato dall'art. 49 del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30.

³⁾ Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.G.P. 18 febbraio 1994, n. 4.

⁴⁾ Non vengono riportati.

⁵⁾ L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 2, del D.P.G.P. 18 febbraio 1994, n. 4, e successivamente sostituito dal D.P.P. 17 settembre 2001, n. 55.

⁶⁾ L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 3, del D.P.G.P. 18 febbraio 1994, n. 4, e successivamente sostituito dal D.P.P. 5 dicembre 2001, n. 80; il comma 12 è stato nuovamente sostituito e il comma 16 è stato abrogato dall'art. 1 del D.P.P. 26 agosto 2002, n. 32.

⁷⁾ L'art. 9/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 3, del D.P.G.P. 18 febbraio 1994, n. 4.

⁸⁾ L'art. 22 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.G.P. 21 novembre 1983, n. 25, e successivamente modificato con D.P.G.P. 25 novembre 1986, n. 24, e D.P.G.P. 6 novembre 1989, n. 27.

⁹⁾ L'art. 23 è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.G.P. 21 novembre 1983, n. 25; il comma 4 è stato successivamente integrato con D.P.G.P. 30 dicembre 1992, n. 42.